

Assicurazione del saldo facoltativa: Panoramica delle modifiche alle condizioni assicurative a partire dal 01.05.2023**1. Le modifiche più importanti in sintesi****1.1. Correzioni e chiarimenti formali**

Sono state apportate correzioni e chiarimenti per migliorare la leggibilità.

1.2. Adattamenti al contenuto

Adeguamenti generali: I requisiti per l'accertamento dell'incapacità lavorativa temporanea totale sono stati semplificati.

Adeguamenti generali: È stato eliminato l'articolo sul trasferimento a terzi.

2. Le modifiche in dettaglio

Le condizioni generali d'assicurazione per l'assicurazione di protezione del saldo per le carte di credito Swisscard AECS GmbH			
Clausola/Articolo CIG & Titolo	Contenuto finora	Contenuto nuovo	Commento
La data di entrata in vigore definitiva è stata aggiornata	Edizione 01.2017	Edizione 05.2023	Aggiornamento
1.7 Diritto di recesso ed effetti	Swisscard AECS	all'emittente delle carte	Il termine Swisscard AECS è stato sostituito ovunque dall'emittente della carta.
1.10 Informazioni sul trattamento dei dati personali	Swisscard AECS	all'emittente delle carte	Il termine Swisscard AECS è stato sostituito ovunque dall'emittente della carta.
3. Validità temporale e territoriale dell'assicurazione	nella misura in cui i corrispettivi premi fatturati vengono pagati puntualmente nonché	-	Testo eliminato
4. Eventi assicurati B. Inabilità al lavoro totale temporanea	<p>L'inabilità al lavoro totale temporanea (100 %) è definita come la temporanea incapacità del titolare della carta di svolgere la propria professione a seguito di malattia o infortunio.</p> <p>L'inabilità inizia soltanto dal giorno in cui la stessa è accertata da un medico che esercita in Svizzera o da un medico riconosciuto dall'Ambasciata svizzera. I primi 60 giorni dall'insorgere dell'inabilità al lavoro costituiscono un periodo d'attesa (di seguito «periodo d'attesa») per il quale non viene erogata alcuna prestazione assicurativa.</p> <p>Presupposto per la copertura assicurativa è che fino al giorno dell'evento assicurato il titolare della carta abbia esercitato un'attività lavorativa dipendente o autonoma e che questi sia dichiarato temporaneamente del tutto inabile al lavoro tramite certificato medico.</p>	<p>L'inabilità al lavoro totale temporanea (100 %) è definita come la temporanea incapacità del titolare della carta di svolgere la propria professione a seguito di malattia o infortunio.</p> <p>L'inabilità inizia soltanto dal giorno in cui la stessa è accertata da un medico che esercita in Svizzera. In caso di inabilità al lavoro insorta all'estero, l'assicuratore nomina un medico in loco che dovrà essere consultato ai fini dell'accertamento dell'inabilità. I primi 60 giorni dall'insorgere dell'inabilità al lavoro costituiscono un periodo d'attesa (di seguito «periodo d'attesa») per il quale non viene erogata alcuna prestazione assicurativa.</p> <p>Presupposto per la copertura assicurativa è che fino al giorno dell'evento assicurato il titolare della carta abbia esercitato un'attività lavorativa dipendente o autonoma e che questi sia dichiarato temporaneamente del tutto inabile al lavoro tramite certificato medico.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Eliminato: o da un medico riconosciuto dall'Ambasciata svizzera Aggiunto: In caso di inabilità al lavoro insorta all'estero, l'assicuratore nomina un medico in loco che dovrà essere consultato ai fini dell'accertamento dell'inabilità.
5. Saldo assicurato	<p>Il cliente può consultare l'estratto conto attuale della sua carta di credito o contattare il servizio clienti dell'emittente in qualunque momento per sapere se ha un'opzione di pagamento rateale.</p> <p>Per giorno dell'evento assicurato s'intende:</p> <p>a) per la copertura assicurativa A: il giorno del decesso;</p> <p>b) per le coperture assicurative B e C: il primo giorno indicato in un certificato medico in cui è sopraggiunta l'inabilità al lavoro o l'incapacità di guadagno temporanea o permanente, come attestato nel suddetto certificato;</p> <p>c) per la copertura assicurativa D: il giorno in cui è stata ricevuta la notifica di cessazione. Le prestazioni assicurative sono tuttavia erogate solo se il titolare della carta ha diritto a percepire l'indennità di disoccupazione nell'ambito dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione.</p> <p>Non è prevista alcuna copertura assicurativa per gli utilizzi della carta di credito avvenuti il giorno dell'evento assicurato o successivamente.</p>	<p>Il cliente può consultare l'estratto conto attuale della sua carta di credito o contattare il servizio clienti dell'emittente in qualunque momento per sapere se ha un'opzione di pagamento rateale.</p> <p>Per giorno dell'evento assicurato s'intende:</p> <p>a) per la copertura assicurativa A: il giorno del decesso;</p> <p>b) per le coperture assicurative B e C: il primo giorno indicato in un certificato medico in cui è sopraggiunta l'inabilità al lavoro o l'incapacità di guadagno temporanea o permanente, come attestato nel suddetto certificato;</p> <p>c) per la copertura assicurativa D: il giorno in cui è stata ricevuta la notifica di cessazione del contratto di lavoro. Le prestazioni assicurative sono tuttavia erogate solo se il titolare della carta ha diritto a percepire l'indennità di disoccupazione nell'ambito dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Aggiunto: del contratto di lavoro

		Non è prevista alcuna copertura assicurativa per gli utilizzi della carta di credito avvenuti il giorno dell'evento assicurato o successivamente.	
7. Esclusioni 7.1 Esclusioni per le coperture assicurative A, B e C	b) partecipazione attiva ad atti di guerra, disordini interni, atti terroristici, sabotaggi o simili ;	b) partecipazione attiva ad atti di guerra, disordini interni, atti terroristici, sabotaggi;	Eliminato: o simili
8. Sinistro / Obblighi 8.3. Dimostrazione della fondatezza del diritto alla prestazione / obbligo di informazione	Su richiesta di Chubb, la persona assicurata è tenuta a fornire qualsiasi informazione su fatti a sua conoscenza utili a stabilire le circostanze in cui si è verificato l'evento temuto o a determinarne le conseguenze. Deve fornire prove pertinenti, quali ad esempio certificati medici in caso di inabilità al lavoro o una copia del contratto di lavoro e della lettera di licenziamento del datore di lavoro in caso di disoccupazione, ed esonerare terzi (in particolare i medici che le hanno prestato le cure durante una malattia o un infortunio) dall'obbligo di riservatezza per consentire loro di fornire le informazioni richieste. Presupposto per la liquidazione del sinistro è la presentazione di documenti completi e fondati. Insieme alla denuncia di sinistro occorre inviare i documenti seguenti:	Su richiesta di Chubb, la persona assicurata è tenuta a fornire qualsiasi informazione su fatti a sua conoscenza utili a stabilire le circostanze in cui si è verificato l'evento temuto o a determinarne le conseguenze. Deve fornire le prove richieste dall'assicuratore, quali ad esempio certificati medici in caso di inabilità al lavoro o una copia del contratto di lavoro e della lettera di licenziamento del datore di lavoro in caso di disoccupazione, ed esonerare terzi (in particolare i medici che le hanno prestato le cure durante una malattia o un infortunio) dall'obbligo di riservatezza per consentire loro di fornire le informazioni richieste, laddove necessario per la liquidazione della richiesta di risarcimento. La liquidazione del sinistro avverrà unicamente previa presentazione di tutti i documenti completi e fondati. Insieme alla denuncia di sinistro occorre inviare i documenti seguenti:	<ul style="list-style-type: none"> • Eliminato: Sostanziale • Sostituito da: quelle richieste dall'assicuratore. • Aggiunto: nella misura necessaria alla liquidazione del sinistro. • Riformulazione: Il pagamento del sinistro è dovuto solo quando tutti i documenti sono completi e validi.
8. Schadenfall / Obliegenheiten 8.4. Altri obblighi e regole di condotta contrattuali	In caso di violazione di altri obblighi e regole di condotta contrattuali, l'obbligo di prestazione dell'assicuratore decade (le eventuali prestazioni già ricevute devono essere rimborsate). Tale effetto giuridico non si verifica se:	In caso di violazione di altri obblighi contrattuali e di regole di condotta, l'obbligo di prestazione dell'assicuratore viene ridotto in misura dell'evento causato dalla violazione (le eventuali prestazioni già corrisposte devono essere rimborsate). Tale effetto giuridico non si verifica se:	Riformulazione
8. Sinistro / Obblighi 8.6. Elenco non esaustivo	Gli obblighi contrattuali e di legge e le regole di condotta non si applicano unicamente al contraente ma anche alla persona assicurata nonché ad altri aventi diritto e relativi rappresentanti e successori legali. Ciò vale per tutti gli obblighi e regole di condotta, indipendentemente da come siano denominati e dal fatto che tutti gli obbligati siano elencati individualmente.	Gli obblighi e le regole di condotta non si applicano unicamente al contraente ma anche all'assicurato nonché ad altri aventi diritto e relativi rappresentanti e successori legali.	Riformulazione
11. 11. Diritto di recesso ed effetti e 12. Protezione dei dati e riservatezza	Swisscard AECS	all'emittente delle carte	Il termine Swisscard AECS è stato sostituito ovunque dall'emittente della carta.
In passato: 13. Trasferimento a terzi	Il titolare della carta prende atto e accetta che, nel quadro della presente assicurazione, sia l'assicuratore, sia l'emittente delle carte possono trasferire a terzi esterni in Svizzera o in qualsiasi altro paese del mondo determinati settori di attività o l'esecuzione di determinate attività o diritti e obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione. Inoltre, l'emittente delle carte può cedere il contratto d'assicurazione collettiva a un'altra società che fa parte o è membro di maggioranza del gruppo dell'emittente delle carte, previa comunicazione scritta al titolare della carta senza che sia necessario il suo consenso.	-	Numero e testo eliminati